



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.25

OGGETTO:

Approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (nuova IMU) 2020.

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **diciannove** e minuti **zero** , secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2019 e il D.S. n. 9 del 6.4.2020, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** in modalità di videoconferenza di **PRIMA** convocazione, attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale, il Consiglio Comunale.

In video conferenza sono presenti i Signori

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BALDI Ugo	Sindaco	Sì
2. SICILIANO Concetta	Consigliere	Sì
3. ROMANO Paolo	Consigliere	Sì
4. GHIO Roberto	Consigliere	Sì
5. FOGLIATO Rosella	Consigliere	Sì
6. MAGGIO Francesco	Consigliere	Sì
7. TRIMBOLI Ugo Cosimo	Consigliere	Sì
8. POLLONE Lidia	Consigliere	Sì
9. BARBINI Cristian	Consigliere	Sì
10. PERRONE Alessia	Consigliere	Sì
11. LE DONNE Giovanni	Consigliere	Sì
12. NOBILE Alessia	Consigliere	Sì
13. SENSI Mauro	Consigliere	Giust.
14. ZACCARIA Arianna	Consigliere	Sì
15. D'ANGELO Domenico	Consigliere	Sì
16. SALERNO Angelo	Consigliere	Sì
17. ARNAUDO Enrico	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	16
	Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza in video conferenza il Segretario Generale **FASANO dott.ssa Laura**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti in video conferenza, **SICILIANO Concetta** nella sua qualità di **Presidente Del Consiglio**, invita a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **Approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (nuova IMU) 2020.**

RICHIAMATE la deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 23.12.2019 di approvazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per l'anno 2020 relative all'IMU e la deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 23.12.2019 di conferma delle aliquote per l'anno 2020 relativamente alla TASI;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

DATO ATTO CHE l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che i terreni agricoli siano esenti;

CONSIDERATO CHE il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- a. il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- b. il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- c. il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- d. il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- e. il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- f. il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

DATO ATTO CHE:

- a. ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- b. il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*);

- c. ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. “enti non commerciali”, è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
- d. ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VISTO l'art. 138 del Decreto Rilancio che contiene disposizioni ai fini dell'allineamento dei termini per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 previsto per il 31 luglio 2020 in quanto ha abrogato:

- a. il comma 779 dell'art. 1 della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020;
- b. il comma 683-bis dell'art. 1 della legge 147/2013, che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
- c. il comma 4 dell'art.107 del decreto-legge 18/2020 ("Cura Italia"), che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'art. 1 della legge 147/2013 al 30 giugno 2020;

VERIFICATO dunque per ciò che riguarda l'approvazione delle tariffe e delle aliquote Tari e IMU – per effetto di tali abrogazioni – si rende applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

CONSIDERATO che il Decreto Rilancio cita soltanto il nuovo termine per le tariffe e le aliquote, un'analisi sistemica delle norme, per effetto delle abrogazioni stesse, determina che tale termine operi anche per l'approvazione dei regolamenti IMU e TARI, riferendosi al regime ordinario di cui all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui *“Il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

DATO ATTO CHE a norma dell'art. 1 comma 749 della L. n. 160/2019 per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

DATO ATTO CHE se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA ordinaria	Agevolazione Detrazione
Unità abitative NON adibite o considerate o assimilate ad abitazione principale e una pertinenza del soggetto passivo, secondo le disposizioni di legge e di regolamento. - Unità abitative concesse in locazione a "canone libero"; Immobili non ricadenti nella casistica elencata - ALIQUOTA ORDINARIA -;	1%	=====
Unità immobiliari, escluse quelle in categoria A/1, A/8 e A/9, e relativa unica pertinenza (C2 o C6 o C7) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato (riportando anche le pertinenze) e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Santena. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nel comune di Santena un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - Regolamento IMU, art. 5. <u>Il contratto registrato all'Agenzia delle Entrate, va consegnato in copia al Comune di Santena; dà diritto, alla riduzione della base imponibile del 50% con applicazione dell'aliquota dello 0,76%.</u>	0,86%	Base imponibile ridotta al 50%
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado che le occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente. <u>Agevolazione applicabile soltanto all'unità abitativa con esclusione di tutte le pertinenze.</u> <u>Il contratto va depositato al Comune di Santena e dà diritto alla sola aliquota IMU ridotta allo 0,76% senza riduzione della base imponibile.</u> <u>L'agevolazione decorre dal semestre successivo alla presentazione.</u>	0,86%	
Unità abitative ad abitazione principale se in categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7) a. nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; b. DETRAZIONE PREVISTA di € 200,00 (euro duecento/00) per le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9, così come prevista dall'art.13 comma 10 del citato Decreto Legge 201/2011;	0,55%	€ 200,00
Terreni agricoli	0.95%	=====



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Fabbricato dichiarato e certificato inagibile, inabitabile e di fatto non utilizzato. (aliquota ordinaria)	1%	Base imponibile ridotta del 50%
Unità abitative (escluse le pertinenze) locate a titolo di abitazione alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi della L. 431/98: - art. 5 comma 1: contratti transitori - art. 2 comma 3: a soggetti privi di residenza anagrafica e dimora abituale Escluse le unità abitative classificate nelle cat. catastali A1, A8 e A9 Delib. GC n. 136 del 23.10.2016	0,775% (riduzione del 25% dell'aliquota ordinaria 0,90%)	
Immobili di categoria B	0,78%	=====
Aliquota per immobili di categoria catastale C/1, C/3, C/4, C/5 ad uso commerciale e artigianale	0,96%	=====
Aliquota per gli immobili di categoria D a eccezione delle categorie D/10 e D/5	0,96% di cui 0,76% allo Stato	=====
Aliquota per gli immobili di categoria D/5	1,03% di cui 0,76% allo Stato	=====
Aree Fabbricabili	1,03%	=====
Fabbricati rurali a uso strumentale	0,10%	

Valori Aree Edificabili	
descrizione tipo area	importo al mq.
Aree edificabili situate in zona residenziale	58,00 29,00 15,00
Aree edificabili situate in zona industriale /artigianale	35,00
Aree edificabili a servizi con cubatura	25,00

Specifica Aree edificabili situate in zona residenziale

Si considera "Area edificabile" soggetta al versamento integrale dell'IMU (58 €/mq.), quella <i>isolata</i> che abbia una superficie uguale o superiore a 250 mq., rispettando le distanze di mt. 5,00 dai confini, di mt. 10,00 dagli altri fabbricati e libera da vincoli e prescrizioni a tutela delle fasce di rispetto.
Si considera "Area edificabile" soggetta al versamento integrale dell'IMU (58 €/mq.), quella <i>pertinenziale</i> ad altra particella catastale <u>della medesima proprietà</u> , che abbia una superficie uguale o superiore a 250 mq.
Nel caso di area <i>isolata</i> che non abbia le caratteristiche indicate al punto 1), la medesima sarà soggetta al versamento dell'IMU in misura di 15,00 €/mq
Nel caso di area <i>pertinenziale</i> ad altra particella catastale <u>della medesima proprietà</u> che non abbia le caratteristiche



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

indicate al punto 2), sarà invece soggetta al versamento dell'IMU in misura di 29,00 €/mq

Nel appezzamenti di terreno ubicati in zone edificabili, ma costituenti parte del sedime stradale di strade private soggette ad uso pubblico, non sono tassabili

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO CHE, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

PRESO ATTO CHE la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO CHE, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale e pertanto per l'anno 2020 non vige tale obbligo;

EVIDENZIATO CHE con decorrenza 2021, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

ATTESO CHE, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO CHE la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO CHE, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

DATO ATTO, altresì, che, ai sensi del comma 779, dell'art. 1, L. n. 160/2019, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta entro il 30.06.2020;

VISTO l'art. 138 del Decreto Rilancio che contiene disposizioni ai fini dell'allineamento dei termini per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 previsto per il 31 luglio 2020 in quanto ha abrogato :

- d. il comma 779 dell'art. 1 della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020;
- e. il comma 683-bis dell'art. 1 della legge 147/2013, che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
- f. il comma 4 dell'art.107 del decreto-legge 18/2020 ("Cura Italia"), che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'art. 1 della legge 147/2013 al 30 giugno 2020;

VERIFICATO dunque per ciò che riguarda l'approvazione delle tariffe e delle aliquote Tari e Imu – per effetto di tali abrogazioni – si rende applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

DATO ATTO CHE tale riapprovazione delle aliquote e detrazioni viene effettuata a seguito di normativa sopravvenuta, è data all'Ente facoltà di variare l'impianto tributario senza necessità di riapprovare il bilancio di previsione 2020/2022, ma mediante mera variazione di bilancio (Corte dei conti Lombardia, delibera n. 216/2014, che, superando il suo precedente orientamento, si è uniformata a quanto già espresso dal Mef con la risoluzione n. 1/DF/2011);



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data odierna;

ACQUISITO il parere da parte dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTO l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

VISTO lo Statuto Comunale.

ACQUISITI, il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario;

CONSIDERATO CHE la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 20.07.2020

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso si propone affinché il Consiglio comunale

D E L I B E R I

1. **DI DARE ATTO CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI DARE ATTO CHE** la presente deliberazione entra in vigore a partire dalla data del **1° gennaio 2020** ai sensi dell'1 comma 767 della L. n. 160/2019;
3. **DI APPROVARE** le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, come da tabella sotto indicata:



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALiquOTA ordinaria	Agevolazione Detrazione
Unità abitative NON adibite o considerate o assimilate ad abitazione principale e una pertinenza del soggetto passivo, secondo le disposizioni di legge e di regolamento. - Unità abitative concesse in locazione a “canone libero”; Immobili non ricadenti nella casistica elencata - ALiquOTA ORDINARIA -;	1%	=====
Unità immobiliari, escluse quelle in categoria A/1, A/8 e A/9, e relativa unica pertinenza (C2 o C6 o C7) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato (riportando anche le pertinenze) e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di Santena. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nel comune di Santena un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - Regolamento IMU, art. 5. Il contratto registrato all'Agenzia delle Entrate, va consegnato in copia al Comune di Santena; dà diritto, alla riduzione della base imponibile del 50% con applicazione dell'aliquota dello 0,76%.	0,86%	Base imponibile ridotta al 50%
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado che le occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente. Agevolazione applicabile soltanto all'unità abitativa con esclusione di tutte le pertinenze. Il contratto va depositato al Comune di Santena e dà diritto alla sola aliquota IMU ridotta allo 0,76% senza riduzione della base imponibile. L'agevolazione decorre dal semestre successivo alla presentazione.	0,86%	
Unità abitative ad abitazione principale se in categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7) <ol style="list-style-type: none"> a. nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; b. DETRAZIONE PREVISTA di € 200,00 (euro duecento/00) per le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9, così come prevista dall'art.13 comma 10 del citato Decreto Legge 201/2011; 	0,55%	€ 200,00
Terreni agricoli	0.95%	=====
Fabbricato dichiarato e certificato inagibile, inabitabile e di fatto non utilizzato. (aliquota ordinaria) Unità abitative (escluse le pertinenze) locare a titolo di abitazione alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi della L. 431/98: - art. 5 comma 1: contratti transitori - art. 2 comma 3: a soggetti privi di residenza anagrafica e dimora abituale Escluse le unità abitative classificate nelle cat. catastali A1, A8 e A9 Delib. GC n. 136 del 23.10.2016	1% 0,775% (riduzione del 25% dell'aliquota ordinaria 0,90%)	Base imponibile ridotta del 50%
Immobili di categoria B	0,78%	=====



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Aliquota per immobili di categoria catastale C/1, C/3, C/4, C/5 ad uso commerciale e artigianale	0,96%	=====
Aliquota per gli immobili di categoria D a eccezione delle categorie D/10 e D/5	0,96% di cui 0,76% allo Stato	=====
Aliquota per gli immobili di categoria D/5	1,03% di cui 0,76% allo Stato	=====
Aree Fabbricabili	1,03%	=====
Fabbricati rurali a uso strumentale	0,10%	

Valori Aree Edificabili	
descrizione tipo area	importo al mq.
Aree edificabili situate in zona residenziale	58,00 29,00 15,00
Aree edificabili situate in zona industriale /artigianale	35,00
Aree edificabili a servizi con cubatura	25,00

Specifica Aree edificabili situate in zona residenziale

Si considera "Area edificabile" soggetta al versamento integrale dell'IMU (58 €/mq.), quella <i>isolata</i> che abbia una superficie uguale o superiore a 250 mq., rispettando le distanze di mt. 5,00 dai confini, di mt. 10,00 dagli altri fabbricati e libera da vincoli e prescrizioni a tutela delle fasce di rispetto.
Si considera "Area edificabile" soggetta al versamento integrale dell'IMU (58 €/mq.), quella <i>pertinenziale</i> ad altra particella catastale <u>della medesima proprietà</u> , che abbia una superficie uguale o superiore a 250 mq.
Nel caso di area <i>isolata</i> che non abbia le caratteristiche indicate al punto 1), la medesima sarà soggetta al versamento dell'IMU in misura di 15,00 €/mq
Nel caso di area <i>pertinenziale</i> ad altra particella catastale <u>della medesima proprietà</u> che non abbia le caratteristiche indicate al punto 2), sarà invece soggetta al versamento dell'IMU in misura di 29,00 €/mq
Nel appezzamenti di terreno ubicati in zone edificabili, ma costituenti parte del sedime stradale di strade private soggette ad uso pubblico, non sono tassabili

4. **DI DEMANDARE** il Responsabile tributo l'invio, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019, entro la data del 14 ottobre 2020 e ogni successivo adempimento;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

5. **DI DARE ATTO CHE** il Responsabile del presente procedimento, a norma del capo II della L. 241/1990, viene individuato nella Responsabile del servizio finanziario, Rag. Catia CAMPACI;

6. **DI STIMARE** prudenzialmente il gettito della nuova IMU € 1.930.000,00 per l'anno 2020, derivante delle aliquote e detrazioni sopra determinate al netto delle trattenute a titolo di diminuzione dal fondo di solidarietà comunale;

7. **DI DARE ATTO CHE**, conseguentemente, verrà variato il bilancio di previsione 2020/2022.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che il Consiglio si svolge in modalità di video conferenza, attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale, secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2019 e il D.S. n. 9 del 6.4.2020;

Sentita la relazione del Vice Sindaco Roberto Ghio;

Ascoltato l'intervento del Consigliere Domenico D'Angelo;

Dato atto che gli interventi di cui sopra sono registrati su supporti magnetici depositati agli atti;

Acquisiti:

- in data 23/7/2020 il parere della Commissione competente per i Servizi di Direzione e Staff, ai sensi dell'art. 66 comma 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;
- Richiamato il D.Lgs. 267/2000;

Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale;

Effettuata la votazione in forma palese, in video conferenza, per l'approvazione del testo della delibera in oggetto, che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti: 16

Assenti : 1 (Sensi)

Astenuti: 4 (Zaccaria, D'Angelo, Salerno, Arnaudo)

Contrari: 0

Favorevoli: 12

Constatato l'esito della votazione

DELIBERA

- La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- Con successiva votazione unanime resa in forma palese, in video conferenza, che dà il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti: 16

Assenti :1 (Sensi)

Astenuti: 4 (Zaccaria, D'Angelo, Salerno, Arnaudo)

Contrari: 0

Favorevoli: 12

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l'adozione di provvedimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente

SICILIANO Concetta

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente

FASANO dott.ssa Laura

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.